

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI - ART.59 DPR 16.10.1979 N.509
come modificato dall'art.28 DPR 346/83 e dall'art.24 DPR 171/91**

ART. 1

Il Direttore Generale è autorizzato a disporre in favore dei dipendenti dell'Istituto, di ruolo e a tempo determinato, la concessione di prestiti previsti dal 1° comma punto 4 dell'art. 59 del DPR 16.10.1979 N.509 e successive modificazioni ed integrazioni.

In considerazione che le disponibilità finanziarie da destinare annualmente per l'erogazione di tale beneficio – l' 1% delle spese per il personale indicate nel bilancio di previsione deve soddisfare la concessione delle borse di studio, sussidi, contributi ed attività sociali e culturali, oltre i prestiti – sono talmente contenute da consentire la gestione diretta di un fondo prestiti, la concessione degli stessi prestiti avviene tramite un Istituto Bancario convenzionato.

Il saggio di interesse a carico del dipendente è corrispondente a quello legale.

Il costo reale che farà carico all'Istituto è, comunque, pari alla differenza fra l'interesse legale posto a carico del dipendente e quello passivo praticato dall'Istituto Bancario che eroga i prestiti.

ART. 2

La concessione di prestiti, per far fronte ad aggravii del bilancio familiare determinati dal verificarsi degli eventi previsti nella tabella A dell'allegato 1 alle presenti norme, può essere disposta nei confronti dei dipendenti dell'Istituto con almeno due anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza e che alla data della relativa domanda non risultino sottoposti a procedimento disciplinare ovvero privati dello stipendio.

ART. 3

L'importo annuo disponibile per la concessione dei prestiti è suddiviso in tre contingenti riferiti alle date del 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre, nei quali saranno incluse le domande pervenute entro il periodo precedente le rispettive date.

A ciascun contingente non può essere attribuita una disponibilità eccedente il 34% di quella annua.

ART. 4

Salvo diverse condizioni praticate dall'Istituto di Credito che finanzia le operazioni di prestito, l'importo massimo del prestito è di € 30.000,00 e, comunque, non potrà superare il limite di tredici mensilità di stipendio determinate, come previsto al punto 5 dell'art.24 del DPR 171 del 12.02.1991, con riferimento agli emolumenti percepiti a carattere fisso e continuativo.

In ogni caso l'ammontare del prestito non può eccedere l'importo corrispondente alla cessione del quinto disponibile dello stipendio mensile netto e, comunque, l'ammontare dell'indennità di anzianità maturata, per un numero di rate non superiori a 72, fatti salvi i trattamenti di maggior favore conseguibili attraverso le convenzioni con gli Istituti di Credito.

ART. 5

Nella domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente:

- precisare l'evento per cui si chiede il prestito
- dichiarare l'entità del reddito complessivo annuo imponibile del proprio nucleo familiare (la Commissione si riserva la possibilità di richiedere successivamente la documentazione qualora ritenuta necessaria)
- indicare il nome dei familiari a suo carico, ivi compresi i figli maggiorenni qualora conviventi e sprovvisti di reddito proprio
- dichiarare le spese sostenute o da sostenere
- allegare la documentazione in originale delle spese sostenute e/o comprovante quelle da sostenere.

Allegare infine:

- per gli eventi di cui al punto A dell'allegato 1, il certificato di morte oppure la certificazione medica e/o ospedaliera
- per gli eventi di cui ai punti B e C dell'allegato 1, la copia delle denunce o dichiarazioni rese alle competenti Autorità o altra documentazione atta a comprovare l'evento verificatosi.

Nel caso di coniugi ambedue dipendenti dell'Istituto, la concessione del prestito per lo stesso evento può essere richiesta da uno solo dei medesimi.

ART. 6

In caso di concorso tra domanda di prestito e mutuo ipotecario contratto con l'Istituto, la concessione del primo è ammessa a condizione che la causale risulti diversa e che l'onere mensile complessivo per l'ammortamento non ecceda la metà dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale netti in godimento all'atto della concessione.

In caso di concorso tra la domanda di prestito con l'Istituto e mutuo dietro cessione dello stipendio o anticipazione dello stesso con Istituti Finanziari abilitati per legge, l'erogazione del prestito stesso è subordinata alla contestuale estinzione del mutuo o dell'anticipazione preesistente. Analogamente, il rilascio del "benestare" alla concessione dello stipendio con mutuanti esterni è condizionato all'estinzione del prestito contratto con l'Istituto.

ART. 7

I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive effettuate con riferimento alle date di cui all'art.3 di ciascun anno.

A tali date è fatto riferimento ai fini sia dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia per l'attribuzione dei punteggi dei richiedenti.

La graduatoria degli aspiranti è effettuata sulla base dei punteggi previsti nelle tabelle A e B dell'allegato 1 alle presenti norme. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata in base al maggior punteggio per carico familiare e, in caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore età.

Il prestito è concesso ai dipendenti compresi in graduatoria, nell'ordine decrescente della stessa, fino a completamento della disponibilità finanziaria prevista per il contingente.

La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del contingente successivo.

Le domande comprese in graduatoria per le quali non sussista la disponibilità finanziaria sono inserite nella graduatoria predisposta per il contingente successivo.

Le somme non utilizzate in un contingente si sommano con la disponibilità stabilita per il contingente successivo dello stesso anno.

ART. 8

Per ogni contingente è predisposta, a cura della Commissione di valutazione e proposta delle erogazioni previste dall'art.59 DPR 509/79 un'ipotesi di graduatoria dei dipendenti le cui domande sono suscettibili di essere prese in esame, nonché l'elenco di quelli le cui domande, avuto riguardo ai requisiti di ammissibilità o congruità fra la somma richiesta ed alla situazione di bisogno da fronteggiare risultante in base alla documentazione prodotta ed ai particolari motivi adottati, non si ritengono accoglibili. La graduatoria e l'elenco delle domande respinte, corredate del parere della Commissione, sono sottoposte all'approvazione del Direttore Generale.

ART. 9

Il prestito è ammortizzato in rate mensili uguali posticipate comprensive degli interessi, da trattenersi sulla retribuzione in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto, escluso ogni altro emolumento ad esso non espressamente equiparato ad ogni effetto, percepito dal dipendente all'atto del provvedimento di concessione.

In ogni caso la durata massima dell'ammortamento non può eccedere n.72 rate mensili.

ART. 10

L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello di erogazione e dallo stesso mese decorrono gli interessi.

In relazione alle condizioni attualmente praticate dall'Istituto di Credito che finanzia le operazioni di prestito, detto ammortamento non può essere sospeso in caso di sospensione dallo stipendio né può essere ridotto proporzionalmente in caso di riduzione dello stesso. Il dipendente che venga a trovarsi nelle suddette condizioni è, pertanto, tenuto a versare entro il giorno 27 di ciascun mese, direttamente all'Istituto, l'importo della rata scaduta.

Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento il residuo del prestito; in tal caso si procede al conguaglio degli interessi.

In caso di cessazione dal servizio, l'ammortamento del prestito contratto è interrotto e il residuo debito in conto capitale deve essere estinto in un'unica soluzione. A tal fine sono utilizzate, fino a concorrenza, le competenze spettanti al dipendente a titolo di indennità di anzianità nonché qualsiasi altro emolumento spettante in conseguenza dell'estinzione del rapporto d'impiego.

In caso di decesso in servizio del dipendente, il prestito si intende estinto e l'importo corrispondente al debito residuo è rimborsato all'Istituto dalla Società Assicuratrice che copre i rischi di tale evento, in virtù di apposita polizza assicurativa che lo stesso dipendente deve accendere con un Istituto Assicurativo di sua scelta ed il cui costo rimane a suo completo carico.

ART. 11

Non è ammessa la concessione di un nuovo prestito se non dopo che sia stato totalmente estinto il prestito precedente ovvero se non siano trascorsi almeno due anni dalla concessione di quest'ultimo. Si può derogare da tale vincolo solo in caso di documentate situazione di gravità eccezionale. La concessione del nuovo prestito è comunque condizionata alla estinzione del prestito precedente.

ART. 12

Il prestito è garantito dalla delega del dipendente nei confronti dell'Istituto:

- a) a trattenere le rate di ammortamento sulle competenze spettanti nella misura risultante dalla applicazione dell'art.9
- b) ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le somme indicate all'art.10, VI comma, per l'estinzione del prestito contratto.

Nella domanda di concessione del prestito, il dipendente deve inoltre impegnarsi a rimborsare in unica soluzione l'eventuale debito residuo risultante a seguito dell'utilizzazione delle somme di cui alla lettera b) del comma precedente.

ART. 13

Qualora si accerti che il prestito è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procede all'immediata revoca del prestito da parte del Direttore Generale. L'interessato è tenuto a restituire nel termine di 30 giorni le somme percepite, al netto delle rate rimborsate, con gli interessi calcolati in base al tasso previsto dalla convenzione con l'Istituto Bancario che sovvenziona l'operazione di prestito.

TABELLA A

**PUNTEGGI ATTRIBUIBILI PER LA
FORMAZIONE DELLA GRAUDATORIA DEI PRESTITI**

EVENTO	PUNTEGGIO
A decesso del figlio, coniuge o altro familiare a carico*, grave malattia o intervento chirurgico di particolare rilievo del dipendente, figlio, coniuge o di altro familiare a carico	12
B crollo, grave lesione della casa di abitazione del dipendente	10
C acquisto o costruzione di alloggio non di lusso per uso prima abitazione propria o della propria famiglia	9
D oneri straordinari conseguenti a sfratto connessi alla locazione di un appartamento ad uso abitativo	8
E cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi o apparecchi ortopedici del dipendente, figlio, coniuge o altro familiare a carico	7
F riparazione e ristrutturazione dell'appartamento di proprietà o in affitto stabilmente abitato dal dipendente (prima abitazione) e acquisto alloggio non di lusso prima abitazione, risarcimenti di danni a terzi non coperti da polizze assicurative	6
G furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare	5
H cure dentarie del dipendente, figlio, coniuge o di altro familiare a carico	4
I nascita figli, oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso abitativo	3
J matrimonio del dipendente o dei figli	2
K acquisto mobili, masserizie e automezzo di piccola e media cilindrata, spese scolastiche e formative per i figli e altri eventi che producono aggravio al bilancio familiare	1

* si intende a carico del dipendente la persona che percepisce un reddito complessivo annuo non superiore all'importo annuo della indennità di contingenza del decimo livello retributivo per i dipendenti dell'Isfol e fa parte stabilmente del nucleo familiare del dipendente e non vi siano altri familiari tenuti per legge a provvedervi

TABELLA B

REDDITO PRO-CAPITE / PUNTEGGIO

fino € 7.230,39	12
fino € 8.263,31	11
fino € 9.554,45	10
fino € 10.587,36	9
fino € 11.620,28	8
fino € 12.653,19	7
fino € 13.686,10	6
fino € 14.719,02	5
fino € 15.751,93	4
fino € 16.526,62	3
fino € 17.043,07	2
fino € 18.592,44	1
fino € 20.141,81	0
fino € 21.691,18	-1
fino € 23.240,56	-2
fino € 24.789,93	-3
per ogni classe superiore a € 1.549,37 un punto in meno	

Le classi di reddito possono essere aggiornate in base alle variazioni degli indici ISTAT su proposta della Commissione. Per le proprietà immobiliari si tiene conto del reddito catastale rivalutato per un coefficiente 10.

A DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE			
	COGNOME E NOME DEI COMPONENTI IL NUCLEO (compreso il/la richiedente)	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

B DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI				
NELL'ANNO IL/LA RICHIEDENTE E GLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE HANNO CONSEGUITO REDDITI? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
REDDITI ASSOGGETTATI ALL'IRPEF				
TITOLARE DEI	1	2	3	4
REDDITI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	ALTRI REDDITI	MOD. FISCALE	REDDITO COMPLESSIVO
RICHIEDENTE				
CONIUGE				
FAMILIARE				
TOTALE				

...l... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità ed è a conoscenza del fatto che, qualora si accerti che il prestito è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procederà all'immediata revoca del prestito da parte dell'Amministrazione.

Data

Firma



Circolo dipendenti ISFOL

Via G.B. Morgagni, 33 - 00161 Roma - Tel. 445901 - C.F. 97017220589

Roma,

AI CIDI ISFOL

SEDE

Il sottoscrittochiede la stipula di una
polizza vita con la "Compagnia Italiana Assicurazioni" a favore dell'ISFOL di €.....
relativa al prestito a medio termine delladurata di anni.....

.....